



## Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza

Via Monte San Marco, 69

33100 Udine

Telefono: 0432546377 - Fax: 0432470892

[www.cassaedileud.it](http://www.cassaedileud.it)

[cema@cassaedileud.it](mailto:cema@cassaedileud.it), [ud00@infopec.cassaedile.it](mailto:ud00@infopec.cassaedile.it)

Udine, 27 ottobre 2025

Alle associazioni dei datori  
di lavoro dell'edilizia

Alle OO.SS.

Alle imprese iscritte ed ai loro  
dipendenti

Ance Udine

Confartigianato Udine

Cna FVG

Confapi FVG

Feneal UIL di Udine

Filca CISL FVG

Fillea CGIL di Udine

Circ. n. 7/2025

Oggetto: Accordo nazionale Prevedi 4 luglio 2025 e suo Addendum del 15 luglio 2025: Contributo Contrattuale per i rapporti di lavoro con decorrenza primo ottobre 2025.

Con Lettere Circolari 22/2025 e 23/2025, la CNCE ha reso noti gli accordi siglati lo scorso 4 luglio 2025 da Ance, associazioni Artigiane e sindacati nazionali edili ed il relativo Addendum del 15 luglio che ne ha definito la data di applicazione alle nuove assunzioni decorrenti con il primo di ottobre 2025. Le Circolari congiunte Cnce - Prevedi 32/2025 del 9 settembre e 38/2025 del 10 ottobre, anch'esse allegate alla presente, hanno fornito puntuali indicazioni operative; ne consigliamo l'integrale e attenta lettura al fine della corretta e puntuale applicazione delle nuove disposizioni.

L'importo del contributo contrattuale al Fondo Prevedi, per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025 sarà versato al Fondo dal datore di lavoro, attraverso la compilazione della denuncia MUT, dal quarto mese successivo all'assunzione assieme al contributo contrattuale relativo alle prime tre mensilità lavorate. I nuovi rapporti di lavoro decorrenti dal primo ottobre 2025 che riguardano lavoratori che abbiano in precedenza attivato forme di contribuzione al Fondo Prevedi aggiuntive rispetto a quella contrattuale, rispetteranno le mensili scadenze di versamento anche del contributo contrattuale, già dal primo mese di assunzione.

In relazione a nuovi rapporti di lavoro decorrenti dal primo ottobre 2025 e di durata pari o inferiore a tre mesi, che riguardano lavoratori che NON hanno in precedenza attivato forme di contribuzione al Fondo Prevedi aggiuntive rispetto a quella contrattuale e che non le attivino nel corso del rapporto, i datori di lavoro non dovranno versare il contributo contrattuale a Prevedi, ma saranno tenuti a corrispondere al lavoratore un importo, calcolato secondo le indicazioni del punto 3 dell'accordo nazionale 4 luglio 2025, direttamente al lavoratore con le competenze di fine rapporto se impiegato, o, se operaio, alla Cassa edile di riferimento che provvederà ad erogarlo all'interessato in concomitanza con il pagamento della Gratifica Natalizia e Ferie.

La linea di indirizzo per il trattamento fiscale e contributivo degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025 è riportata nella Comunicazione n.896 del 22 ottobre, allegata, della quale ci permettiamo di suggerire l'attenta lettura.



## **Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza**

Via Monte San Marco, 69

33100 Udine

Telefono: 0432546377 - Fax: 0432470892

[www.cassaedileud.it](http://www.cassaedileud.it)

[cema@cassaedileud.it](mailto:cema@cassaedileud.it), [ud00@infopec.cassaedile.it](mailto:ud00@infopec.cassaedile.it)

Come sottolineato dallo stesso Fondo Prevedi, l'Accordo nazionale 4 luglio 2025 non ha modificato le misure e le modalità di calcolo del contributo contrattuale: in tutti i casi in cui detto importo sia dovuto, deve essere conteggiato applicando le regole di cui alla Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015 e le misure indicate nelle Circolari CNCE n. 678 del 17/10/2019 "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Industria" e Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 – "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Artigianato".

Si precisa, inoltre, che l'Accordo nazionale 4 luglio 2025 non ha apportato alcuna modifica alle modalità di calcolo e di versamento delle contribuzioni volontarie aggiuntive al contributo contrattuale: il contributo mensile percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore, la cui attivazione dà sempre diritto a ricevere il contributo mensile dell'1% sulla retribuzione a carico dell'azienda, e il contributo mensile relativo al TFR maturando, non hanno subito variazione alcuna, tanto nelle misure e modalità di calcolo quanto in quelle di versamento al Fondo Prevedi.

Per effetto delle disposizioni nazionali segnaliamo che la denuncia MUT di ottobre 2025, in linea con i primi giorni di novembre, riporterà nuovi campi e una serie di controlli che assisteranno il compilatore nella corretta applicazione delle nuove disposizioni contrattuali nazionali. Inoltre Fondo Prevedi informa che è stata implementata la consultazione automatica dello stato di iscrizione dei lavoratori dipendenti, per consentire una più efficiente e corretta compilazione delle denunce MUT.

Nell'assicurare che gli uffici della Cassa Edile di Udine restano a disposizione per qualunque chiarimento, porgiamo saluti distinti,

IL VICEPRESIDENTE  
f.to Carlo Cimenti

IL PRESIDENTE  
f.to Umberto de Eccher

Allegati: Lettera Circolare 22/2025 della CNCE del 9 luglio 2025  
Lettera Circolare 23/2025 della CNCE del 15 luglio 2025  
Lettera Circolare 32/2025 della CNCE e Prevedi del 9 settembre 2025  
Lettera Circolare 38/2025 della CNCE e Prevedi del 10 ottobre 2025  
Comunicazione CNCE n.896 del 22 ottobre 2025